Ricorso proposto il 18 dicembre 2012 — Grau Ferrer/ UAMI — Rubio Ferrer (Bugui va)

(Causa T-543/12)

(2013/C 55/31)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Xavier Grau Ferrer (Caldes de Montbui, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Juan Cándido Rubio Ferrer (Xeraco, Spagna), Alberto Rubio Ferrer (Xeraco)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso, dell'11 ottobre 2012, procedimenti R 274/2011-4 e
 R 520/2011-4, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché all'articolo 76 del regolamento n. 207/2009, respingendo quindi integralmente il marchio figurativo comunitario n. 7 338 031 «Bugui va», per tutti i prodotti e servizi richiesti (classi 31, 35 e 39);
- condannare le parti convenute alle spese, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del RMC.

Motivi e principali argomenti

Richiedenti il marchio comunitario: Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Bugui va» per prodotti e servizi delle classi 31, 35 e 39 — Domanda di marchio comunitario n. 7 338 031

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo «Bugui» e marchio figurativo comunitario contenente l'elemento denominativo «BUGUI De la huerta a casa FRUITS FROM THE SPANISH VEGETABLE GARDEN», per prodotti e servizi delle classi 31, 32 e 39

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto in toto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009, non-ché violazione della regola 48 del regolamento n. 2868/95

Ricorso proposto il 14 dicembre 2012 — Pensa Pharma/ UAMI — Ferring and Farmaceutisk Lab Ferring (PENSA PHARMA)

(Causa T-544/12)

(2013/C 55/32)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pensa Pharma (Valencia, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Esteve Sanz e M. González Gordon)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Ferring BV (Hoofddorp, Paesi Bassi) e Farmaceutisk Lab Ferring A/S (Vanlose, Danimarca)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 1º ottobre 2012, nel procedimento R 1883/2011-5; e
- condannare il convenuto e, se del caso, le intervenienti, alle spese dei procedimenti e del ricorso dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «PENSA PHARMA», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44 — registrazione di marchio comunitario n. 4954831

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

IT

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: le domande di dichiarazione di nullità erano fondate sui motivi di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 5) e l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, e sulla registrazione di marchio Benelux n. 377513 del marchio denominativo «PENTASA», per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario per tutti i prodotti e servizi controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009; e
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009

Ricorso proposto il 17 dicembre 2012 — Pensa Pharma/ UAMI — Ferring and Farmaceutisk Lab Ferring (pensa)

(Causa T-546/12)

(2013/C 55/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pensa Pharma, SA (Valencia, Spagna) (rappresentanti: avv.ti M. Esteve Sanz e M. González Gordon)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Ferring BV (Hoofddorp, Paesi Bassi) e Farmaceutisk Lab Ferring A/S (Vanlose, Danimarca)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

 annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1º ottobre 2012, procedimento R 1884/2011-5; e condannare il convenuto e, se del caso, gli intervenienti al pagamento delle spese processuali nonché di quelle del procedimento dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «pensa» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44 — registrazione comunitaria n. 4963542.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: le domande di dichiarazione di nullità si fondavano sui motivi di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, e 53, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, e sulla registrazione di marchio in Benelux n. 377513 del marchio denominativo «PENTASA» per prodotti della classe 5.

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità contro il marchio comunitario per tutti i prodotti e i servizi contestati.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009; e
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 — bachmeier/UAMI (oto-soft)

(Causa T-550/12)

(2013/C 55/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: bachmeier GmbH & Co. KG (Ramsau b. Berchtesgaden, Germania) (rappresentante: avvocato D. Donath)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)